

Codice A1705B

D.D. 16 ottobre 2024, n. 803

Reg. (UE) n. 2021/2115. PSP 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte. Intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), azione 1, sotto-Intervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema). DGR n. 12-8284 dell'11/3/2024. Integrazioni e modifiche alle disposizioni attuative approvate con DD n. 694 dell'11/9/2024.



ATTO DD 803/A1705B/2024

DEL 16/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Reg. (UE) n. 2021/2115. PSP 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte. Intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), azione 1, sotto-Intervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema). DGR n. 12-8284 dell'11/3/2024. Integrazioni e modifiche alle disposizioni attuative approvate con DD n. 694 dell'11/9/2024.

Premesso che:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul sostegno ai piani strategici della politica agricola comune (PSP) di competenza degli Stati membri, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e prevede agli articoli 73 e 74 il sostegno agli investimenti dello sviluppo rurale;
- il regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 e s.m.i. della Commissione reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e s.m.i. della Commissione stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 e s.m.i. della Commissione reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.
- Premesso, inoltre, che:
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione

europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

- il PSP per l'Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; il testo vigente del PSP 2023-2027 per l'Italia è stato approvato, in ultimo, dalla Commissione europea con Decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024;
- il “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17- 6532 del 20/02/2023 e riadottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 29-7032 del 12/06/2023; il testo vigente del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale” con il sotto-Intervento B “Elementi naturaliformi dell'agroecosistema”, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Dato atto che:

- il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato”;
- il piano finanziario contenuto nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte assegna all'Intervento in oggetto la dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00;
- il sostegno previsto dall'intervento SRD04, azione 1, sotto-intervento B finanzia attività che rientrano nell'art. 42 del TFUE e nell'allegato I del TFUE e che non sono quindi assoggettate alle normative sugli aiuti di Stato. Tuttavia, nel caso di altri gestori del territorio diversi dagli agricoltori e dagli enti pubblici il sostegno sarà concesso nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 14 del suddetto Reg. UE 2022/2472 e, a tal fine, il sostegno è stato notificato alla Commissione Europea come non aiuti di Stato. La notifica (inviata mediante il sistema SANI2) è stata validata dalla Rappresentanza permanente dell'Italia in data 07/08/2024, con il n° SA.115473.

Richiamato altresì che:

- l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 885/2006;
- ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati da UE, Stato e Regioni nel modo seguente: 1) il tasso di partecipazione del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) è pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile ed è trasferito dall'UE all'Organismo pagatore regionale; 2) la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 59,30% della spesa pubblica ammissibile ed è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale, e per il

30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile); il cofinanziamento regionale trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA e trasferito all'Organismo pagatore regionale.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 che ha disposto, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e del Complemento regionale di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 :

- l'attivazione nell'anno 2024, in particolare, del bando per la presentazione di domande di aiuto ai sensi dell'intervento SRD04 - Azione 1 Sottointervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema);
- l'approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, in cui sono specificati:
 - il contesto giuridico degli interventi in oggetto del CSR 2023-2027;
 - la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;
 - i termini per la presentazione delle domande di aiuto;
 - gli indirizzi per l'attuazione del Bando dell'Intervento SRD04, azione 1, sotto-Intervento B, comprensivi dell'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto, l'applicazione dei principi e criteri di selezione dell'intervento SRD04-B, contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con D.G.R. n. 11-6552 del 27.02.2023, nella consultazione scritta svoltasi dal 31.01.2024 al 7.02.2024 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. n. 126/A1705B/2024 del 20/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del CSR 2023- 2027 di cui al Documento di chiusura della consultazione;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo - Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dalla suddetta deliberazione;
- di destinare al Bando 2024 del suddetto Intervento euro 1.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 407.000,00 di quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata, euro 415.100,00 di quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata, euro 177.900,00 di quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata trovante copertura finanziaria con l'Impegno n. 831/2025 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023- 2025 - annualità 2025 - utilizzato fino alla concorrenza di euro 9.090.457,65 con una disponibilità finanziaria residua di euro 18.229.711,35.

Vista la determinazione dirigenziale n. 694 dell'11 settembre 2024, che in applicazione della DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 e con riferimento all'Intervento SRD04, azione 1, sotto-intervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema):

- ha definito negli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- il bando pubblico comprendente le disposizioni applicative e le fasi procedurali previste (Allegato A);
- le indicazioni tecniche per la realizzazione e manutenzione degli investimenti, i modelli per la relazione tecnica, il trattamento dei dati personali, le modalità di rendicontazione delle spese, la pubblicità del sostegno della PAC, i costi unitari standard (allegati da 1 a 6 nell'Allegato B);
- alcune voci pertinenti dei prezzari regionali, ai fini della verifica di congruità delle spese rendicontate (gli allegati 7 e 8, Allegato C);

- ha stabilito che le domande di aiuto siano presentate mediante Sistema Piemonte entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- ha dato atto della dotazione finanziaria indicata dall'Allegato A alla DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024.

Per quanto non previsto nelle disposizioni attuative la citata determinazione dirigenziale n. 694 del 11/9/2024 ha rinviato alla DGR n. 12-8284 dell'11/3/2024, al PSP 2023-2027, al CSR 2023- 2027, ai regolamenti UE citati in premessa, ai manuali delle procedure di ARPEA e ad ogni altra normativa vigente in materia.

A seguito di approfondimenti tecnici e normativi, in merito ai quali è stato consultato Settore regionale A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) incaricato dell'istruttoria delle domande, è emersa l'opportunità di apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni approvate con la suddetta determinazione n. 694 del 11/9/2024. Le modifiche riguardano, in particolare:

- l'indicazione delle limitazioni previste dal PSP alle tipologie di investimento finanziabili agli agricoltori;
- la possibilità di collocare i nidi per uccelli e chiroteri su piante marginali di formazioni boschive;
- per le strutture destinate all'osservazione della fauna, la finanziabilità dei soli elementi strettamente necessari allo svolgimento di tale attività;
- le limitazioni agli interventi effettuati in superfici boschive e su prati e pascoli permanenti;
- l'indicazione delle sezioni del Prezzario regionale cui far riferimento in via prioritaria;
- l'integrazione della tabella relativa ai criteri per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualità del progetto;
- nelle fasce di rispetto inerbite, l'effettuazione di uno sfalcio all'anno al di fuori del periodo riproduttivo della fauna;
- alcune indicazioni aggiuntive per la realizzazione delle zone umide, con particolare riferimento all'impianto di formazioni vegetali nell'area circostante;
- le indicazioni da riportare nell'oggetto delle fatture, differenziate per tipo di beneficiario.

Attestato/a:

- che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;
- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 - che revoca le deliberazioni della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361 – e reca all'Allegato A la "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

- il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

DETERMINA

in riferimento all'intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), azione 1, sotto-intervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema) del CSR 2023-2027, e al relativo bando attivato con la DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024:

- di integrare e modificare le disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 694 dell'11 settembre 2024, recante attivazione di un bando pubblico relativo al citato intervento SRD04B, e in particolare:
 - l'Allegato A,
 - l'Allegato B, per quanto riguarda gli allegati 1, 2 e 4;
- di approvare l'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le integrazioni e modifiche e di cui al punto precedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <https://bandi.regione.piemonte.it/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato

**MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 694 DEL 11/9/2024**

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A (BANDO)

A.3 Beneficiari: chi può presentare domanda di aiuto

Al termine del paragrafo A.3 viene inserita la frase:

<< Come previsto dal PSP, i soggetti di cui ai criteri CR01 (agricoltori singoli e associati) e CR03 (Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti) possono beneficiare del sostegno soltanto per i tipi di investimento 1 (Formazioni arbustive e arboree) e 2 (Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua). >>

(...)

B. Caratteristiche dell'intervento

(...)

B.4.1 Investimenti ammissibili

Sotto la tabella in cui sono elencati gli investimenti ammissibili viene inserita la frase:

<< Come previsto dal PSP (cfr par. A.3), i beneficiari di cui ai criteri CR01 e CR03 possono accedere al sostegno soltanto per i tipi di investimento 1 (Formazioni arbustive e arboree) e 2 (Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua). >>

(...)

B.4.1.3. Strutture per la fauna selvatica

Nel secondo capoverso, la prima frase è così integrata:

<< Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico di uccelli e chiroterteri, i nidi artificiali devono essere installati nelle immediate vicinanze di coltivazioni condotte dal titolare della

domanda, su formazioni arbustive/arboree naturaliformi o su piante marginali di formazioni boschive che siano anch'esse nella sua disponibilità.>>

B.4.1.4. Strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale.

Il secondo capoverso è così modificato:

<< Sono ammissibili: ~~in particolare:~~

- la realizzazione di capanni o di altre strutture per l'osservazione della fauna, **limitatamente a elementi strettamente necessari allo svolgimento di tale attività (con esclusione di strutture accessorie quali servizi igienici)**;
- l'allestimento di strutture per la sosta (es. panchine) ~~e per l'accesso~~; sono esclusi lavori in muratura;
- l'allestimento di segnaletica e pannelli informativi, in particolare lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.>>

(...)

B.4.2 Investimenti non ammissibili

Nel primo capoverso, il secondo e terzo trattino sono così integrati:

- <<- investimenti di imboscamento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, **inclusi la realizzazione e il ripristino di aree umide in aree boschive**, o in generale investimenti nel settore forestale di cui all'art.73 del reg. (UE) 2021/2115;
- investimenti realizzati su prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con la possibile eccezione di posatoi per uccelli e di cassette nido, bat box e altre strutture per la fauna selvatica posizionate su pali. **Investimenti di tipo diverso sono ammissibili soltanto se la superficie sottratta alle colture sopra indicate è compensata dalla conversione di una superficie almeno equivalente di seminativi a prato, prati-pascolo o pascolo permanente, mantenuta per il periodo di permanenza dell'investimento;**>>

(...)

B.5 Spese ammissibili

B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili

(...)

b) Soggetti di diritto pubblico

Dopo il primo capoverso:

“ Per tali Soggetti, tenuti all'applicazione delle procedure di legge per l'aggiudicazione dei lavori, il riferimento nella valutazione di congruità delle spese è costituito dal Prezzario regionale per opere e lavori pubblici 2024, consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2024> ”

è inserito il seguente:

<< **Le Sezioni del Prezzario cui fare riferimento in via prioritaria sono le seguenti:**

- 01.P27 Materiali per aree verdi
- 18 Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente
- 20 Opere da giardiniere
- 23 Gestione del territorio rurale e delle foreste >>

(...)

B.6.1 Attribuzione dei punteggi

La tabella 2 è così modificata:

<< Tabella 2 - Criteri per l'attribuzione del punteggio relativo al principio di selezione P05B (caratteristiche progettuali)	
Condizione generale	
la domanda prevede almeno una siepe o un filare o un boschetto	
Condizioni per ogni SIEPE:	
a) sono impiegate almeno 4 specie, ognuna delle quali rappresenta non più del 40% del n° totale di piante;	
b) le tre specie con il maggior n° di piante, nel loro insieme, rappresentano non più del 90% del n° totale di piante;	
<i>e in caso di ricadenza della siepe in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	<i>e in caso di ricadenza della siepe in altre zone del territorio regionale:</i>
c) sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T) e specie arbustive comari (C); d) sono previste almeno due specie arboree tartufigene (T), ognuna delle quali rappresenta almeno il 10% del n° totale di piante arboree tartufigene (T) ; e) è impiegata almeno una pianta arborea tartufigena (T) ogni 6,5 metri di lunghezza: $(n^{\circ} \text{ piante T}) \geq (\text{lungh. siepe})/6,5;$	c) è prevista almeno una pianta di <i>Quercus</i> spp (Q) ogni 12 metri di lunghezza: $(n^{\circ} \text{ piante Q}) \geq (\text{lungh. siepe})/12$
Condizioni per ogni FILARE:	
<i>In caso di ricadenza del filare in zona ad attitudine tartufigena media o alta</i>	<i>In caso di ricadenza del filare in altre zone del territorio regionale</i>
a) Sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T); b) è impiegata almeno una pianta arborea tartufigena (T) ogni 6,5 metri di lunghezza: $n^{\circ} \text{ piante T} \geq (\text{lungh. filare})/6,5;$	a) è impiegata almeno una pianta di <i>Quercus</i> spp (Q) ogni 12 metri di lunghezza: $(n^{\circ} \text{ piante Q}) \geq (\text{lungh. filare})/12$
Condizioni per ogni BOSCHETTO:	
a) sono impiegate almeno 4 specie, ognuna delle quali rappresenta non più del 40% del n° totale	

di piante;	
b) le tre specie con il maggior n° di piante, nel loro insieme, rappresentano non più del 90% del n° totale di piante;	
<i>e in caso di ricadenza del boschetto in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	<i>e in caso di ricadenza del boschetto in altre zone del territorio regionale:</i>
c) sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T) e specie arbustive comari (C) ; d) sono impiegate almeno due specie arboree tartufigene (T) ognuna delle quali rappresenta almeno il 10% del n° totale di piante arboree tartufigene (T) ; e) sono impiegate almeno 238 e non più di 500 piante arboree tartufigene (T) per ettaro	c) sono impiegate almeno 70 piante di <i>Quercus</i> spp (Q) per ettaro
Condizioni per ogni <u>ALBERO ISOLATO</u>:	
<i>in caso di ricadenza dell'albero in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	-
utilizzare una specie arboree tartufigena (T)	- >>

(...)

C.2.3 Documentazione richiesta in allegato alla domanda di aiuto

Nel punto 1 (*relazione tecnica*), la seconda frase è così integrata:

<< La relazione, **comprensiva delle tavole progettuali**, deve illustrare in particolare le caratteristiche e le finalità degli investimenti, il contesto in cui si prevede di attuarli e la situazione prevista a seguito della loro realizzazione. >>

MODIFICHE ALL'ALLEGATO B
(comprendente gli allegati 1 - 6)

MODIFICHE ALL'ALLEGATO B:
ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI SOSTEGNO

1 – FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE

(...)

1.6 GESTIONE DELLE FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE E DELLE FASCE DI RISPETTO
INERBITE

Nel primo capoverso, il quarto punto dell'elenco è così integrato:

<< gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. **Tra il 1° agosto e la fine di ottobre di ogni anno è richiesta l'effettuazione di uno sfalcio;** >>

(...)

2 – INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ACQUA

(...)

Dopo il quart'ultimo capoverso:

“Le aree umide devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 m di larghezza. “

sono inseriti i seguenti capoversi:

<< In prossimità delle aree umide è sconsigliato l’impianto di formazioni arboree e arbustive, per evitare l’ombreggiamento delle macrofite acquatiche e creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle comunità di anfibi e di specie ornitiche particolarmente minacciate, quali i limicoli.

Qualora nelle zone limitrofe a quelle oggetto di intervento sia rilevata la presenza di nutrie (*Myocastor coypus*) e/o di gamberi della Louisiana (*Procambarus clarkii*), le formazioni vegetali tipiche delle zone umide potrebbero risultare di difficile mantenimento. In tali situazioni è opportuno evitare impianti estesi di canneti (es. *Typha latifolia*, *Phragmites australis*) o di macrofite palustri (sommerse o galleggianti), se non adeguatamente protetti. >>

(...)

2.4 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL’ACQUA E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE

Nel primo capoverso, il quinto punto dell’elenco è così integrato:

<< gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. **Tra il 1° agosto e la fine di ottobre di ogni anno è richiesta l’effettuazione di uno sfalcio;** >>

(...)

3 – STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA

Al termine del paragrafo è inserita la frase:

<< **Come previsto dal PSP (cfr par. A.3), la realizzazione di strutture per la fauna selvatica non può essere finanziata a soggetti che rientrano nei criteri di ammissibilità CR01 (agricoltori singoli e associati) o CR03 (Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell’ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti).**

Questo tipo di intervento può quindi essere finanziato soltanto a beneficiari che soddisfano il criterio di ammissibilità CR02 (Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio). >>

(...)

4 – STRUTTURE PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE IN AREE PROTETTE E IN AREE “NATURA 2000”

Nel primo capoverso, l'ultima frase è così modificata:

<< In particolare, sono finanziabili elementi quali: **Sono finanziabili:**

- capanni o altre strutture per l'osservazione della fauna, **limitatamente a elementi strettamente necessari allo svolgimento di tale attività (con esclusione di strutture accessorie quali servizi igienici);**
- zone di sosta, segnaletica, pannelli didattici/informativi, **in particolare** lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo. >>

E' eliminato il penultimo capoverso:

~~<< L'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione, qualora risulti effettivamente necessaria per valide motivazioni, deve prevedere un utilizzo per quanto possibile limitato con impiego esclusivo di lampade ad alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato >>~~

Al termine del paragrafo è inserita la frase:

<< **Come previsto dal PSP (cfr par. A.3), la realizzazione di strutture per la fruizione ecocompatibile non può essere finanziata a soggetti che rientrano nei criteri di ammissibilità CR01 (agricoltori singoli e associati) o CR03 (Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti).**

Questo tipo di intervento può quindi essere finanziato soltanto a beneficiari che soddisfano il criterio di ammissibilità CR02 (Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio). >>

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO B:
ALLEGATO 2 – MODELLO DI RELAZIONE TECNICA**

(...)

INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CONNESSE ALL'ACQUA

(...)

> PER CIASCUNA INFRASTRUTTURA CONNESSA ALL'ACQUA:

(...)

Il quinto paragrafo è così integrato:

<< FASE DI SCAVO (estensione e profondità, **sezioni dei bacini**; dove previsto, sagomatura delle sponde ed eventuale presenza di isole) >>

(...)

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO B:
ALLEGATO 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO E DI
DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE**

Il quarto capoverso è così modificato:

<< **In accordo con il Manuale delle procedure controlli e sanzioni per interventi non SIGC dell'Apea**, la documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto **della fattura**:

➤ **per i beneficiari privati**, il CUP assegnato alla domanda in fase di ammissione o ~~la seguente~~ **una** dicitura contenente almeno i seguenti elementi: "PSP 23-27 Piemonte, Intervento SRD04 Sottointervento B, n° domanda _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

➤ **per i beneficiari pubblici/stazioni appaltanti**, sia il CUP assegnato alla domanda in fase di ammissione sia una dicitura contenente almeno i seguenti elementi: "PSP 23-27 Piemonte, Intervento SRD04 Sottointervento B, n° domanda _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo >>